

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA**



Regolamento dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi
(di cui all'art. 36 del Codice e alle linee guida ANAC n. 4/2018)

Approvato con Delibera n. 128 del 16 ottobre 2018

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA**

INDICE

Art. 1 -	Oggetto del regolamento
Art. 2 -	Normativa di riferimento
Art. 3 -	Definizioni
Art. 4 -	Programmazione acquisti beni e servizi - limiti di importo e divieto di frazionamento
Art. 5 -	Ambito di applicazione
Art. 6 -	Affidamento dell'incarico di responsabile del procedimento (RUP) e compiti
Art. 7 -	Affidamento dell'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)
Art. 8 -	Procedura contrattuale – la determinazione a contrattare – determinazione a contenuto semplificato
Art. 9 -	Scelta degli operatori economici
Art. 10 -	Acquisizioni di valore inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa)
Art. 11 -	Procedura per l'acquisizione di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, e procedura per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice (importi al netto dell'IVA)
Art. 12 -	Indagine di mercato e l'elenco dei fornitori
Art. 13 -	Digitalizzazione delle procedure
Art. 14 -	Contenuto della lettera di invito
Art. 15 -	Criteri di aggiudicazione e modalità di valutazione delle offerte
Art. 16 -	Esame della documentazione amministrativa e soccorso istruttorio
Art. 17 -	Proposta di aggiudicazione e stipula del contratto
Art. 18 -	Patto integrità
Art. 19 -	Requisiti generali e speciali degli operatori
Art. 20 -	Acquisizione di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 (al netto dell'IVA) e inferiore a euro 1.000.000,00 (al netto dell'IVA)
Art. 21 -	Esecuzione dei contratti sotto soglia – esecuzione di urgenza
Art. 22 -	Assolvimento obblighi di trasparenza
Art. 23 -	Termini di pagamento
Art. 24 -	Variazioni in aumento e diminuzione delle prestazioni
Art. 25 -	Durata dei contratti
Art. 26 -	Verifica di conformità
Art. 27 -	Garanzia
Art. 28 -	Documento valutazione rischi da interferenza (DUVRI)
Art. 29 -	Oneri fiscali
Art. 30 -	Cessione del contratto e subappalto
Art. 31 -	Codice identificativo gara (CIG)
Art. 32 -	Entrata in vigore

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA**

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'ARSAC, ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, procede all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in base a quanto previsto dalle linee guida n. 4 dell'ANAC, allegate al presente regolamento, adottate con la deliberazione n. 206/2018 (nel prosieguo LG 4/2018), al fine di disciplinare l'applicazione pratica delle procedure di gara di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti. In particolare – sempre fatta salva la possibilità di utilizzare il procedimento ad evidenza pubblica –, i procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono:

Importo degli affidamenti (art. 36 del Codice dei contratti) – tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA	Procedura utilizzabile (art. 36 del Codice dei contratti)
Affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro.	Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.
Affidamenti di importo: - pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori; - entro le soglie di cui all'articolo 35 per servizi e forniture (e servizi sociali e altri servizi specificati nell'allegato IX del Codice dei contratti).	Affidamento tramite procedura negoziata ad inviti: - almeno dieci operatori economici per i lavori; - almeno cinque operatori economici per servizi e forniture.
Affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro.	Affidamento tramite procedura negoziata ad inviti di almeno quindici operatori economici.

2. Nessuna acquisizione potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente Regolamento.
3. Gli acquisti di lavoro, beni e servizi di importo superiore a € 20.000,00 (IVA Inclusa), fermi restando gli obblighi di strumenti di acquisto e di negoziazione¹, verranno espletati dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria (SUA), salvo esplicite deroghe, autorizzate dalla SUA, ad effettuare procedure autonome di approvvigionamento da parte di questa Azienda.
4. Sono fatte salve dal presente regolamento le spese minute rimborsate con cassa economale in base al relativo regolamento dell'Azienda.
5. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 e del Codice di Comportamento adottati dall'ARSAC in osservanza della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento:

- alla normativa nazionale:

- D. Lgs. 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" e successive modificazioni e integrazioni;
- D. Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" e successive modificazioni e integrazioni;

¹ Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

- Le convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
- Gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- Il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo.
-

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D. Lgs. 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" e successive modificazioni e integrazioni;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)".
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dei correttivi introdotti dal D.Lgs. 56/2017;

- alle Delibere, Documenti, Linee guida di ANAC:

- n. 973 del 14 settembre 2016: Linee guida n. 1 recanti: "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
- n. 1005 del 21 settembre 2016: Linee guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa";
- n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 recanti: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" (art. 31, comma 5, del Codice);
- n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" (art. 36, comma 7, del Codice);
- n. 1190 del 16 novembre 2016: Linee Guida n.5 recanti:" Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";
- n. 1310 del 28 dicembre 2016: "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016";
- Aggiornamento delle linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Consultazione on line dell'8 settembre 2017 - invio contributi entro il 25 settembre 2017.

- al Codice di Procedura Civile;

- alla normativa Regionale:

- D.G.R. n. 87 del 31/3/2015 con la quale la Regione Calabria ha preso atto che la Stazione Unica Appaltante costituisce di diritto il soggetto aggregatore della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 66/2014;

ART. 3 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente regolamento si intende per:

Codice dei contratti pubblici: D. Lgs n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" che disciplina gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Convenzioni Quadro: gare d'appalto, aventi ad oggetto acquisizioni ricorrenti, nelle quali l'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi o per l'esecuzione di lavori emessi dai soggetti di cui all'art. 20 co. 4 e 5 della L.R. n. 37 del 01/08/2014.

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Responsabile Unico di Procedimento (RUP): soggetto a cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo, così come meglio definito dal combinato disposto dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016" Linee Guida n. 3 recanti: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.): soggetto, anche diverso dal RUP, che cura la gestione e la materiale esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 102 e 111 del Codice dei contratti pubblici.

Ufficio gare e contratti: Ufficio costituito da un coordinatore e dai RUP dell'Azienda, che cura tutte le procedure amministrative per l'acquisizione sotto soglia comunitaria dei beni e servizi dell'Azienda.

Albo dei Fornitori di ARSAC²: elenco degli operatori economici, tenuto dalla stazione appaltante, per il tramite dell'Ufficio gare e contratti.

Tipologie merceologiche: varietà di beni e servizi classificati – nella struttura definita "Albero merceologico" nell'Albo dei fornitori di ARSAC in Settori, Comparti, Categorie e Classi.

CPV: sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici volto a unificare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni e dagli enti appaltanti per la descrizione dell'oggetto degli appalti (www.simap.europa.eu).

Indagine di mercato: preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.

Art. 4 - PROGRAMMAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. L'Azienda adotta il programma triennale dei lavori di importo stimato pari o superiore a € 100.000,00 nonché quello biennale degli acquisiti di servizi e forniture di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 e i relativi aggiornamenti annuali, provvedendo ai conseguenti obblighi di comunicazione e pubblicazione disposti dalla normativa vigente.
2. I suddetti programmi sono approvati dall'Azienda, con Delibera del Direttore Generale, su proposta del Dirigente del Settore Affari Generali, che raccoglie il fabbisogno previsionale di tutte le Strutture nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio dell'Azienda. Ogni struttura/servizio è tenuto, entro il mese di ottobre a trasmettere al Settore Affari Generali l'elenco dettagliato dei servizi e forniture di cui stima il fabbisogno per il successivo biennio con specificazione anche del valore annuale.
3. In presenza di forniture e di servizi aventi le medesime caratteristiche il valore che sarà preso a riferimento ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di programmazione sarà quello risultante dalla somma dei fabbisogni espressi e comunicati dai settori. In tale caso in sede di programmazione potrà essere individuato il settore cui farà capo la/le procedura/e di affidamento.
4. E' vietato l'artificioso frazionamento delle procedure per le fattispecie di che trattasi operata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.
5. E' possibile procedere all'acquisizione di beni e servizi non inseriti nell'anzidetta programmazione in caso di necessità conseguenti a sopravvenute cause di forza maggiore ovvero circostanze imprevedibili previa variazione di bilancio, ove necessaria. La determina a contrarre reca puntuale motivazione delle ragioni che hanno reso obbligatorio l'acquisto.

Art. 5 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'ambito oggettivo di applicazione delle Linee guida n. 4 dell'ANAC comprende tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice (Euro 5.548.000,00 Iva esclusa per lavori e per le concessioni; Euro 221.000,00 Iva esclusa per forniture e servizi), che le stazioni appaltanti intendono indire (ivi inclusi gli affidamenti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di servizi sociali e degli altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice).

² Di prossima emanazione.

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Al fine di individuare se l'affidamento da porre in essere rientri o meno nell'ambito di applicazione delle citate Linee guida, si deve preliminarmente effettuare una corretta determinazione del valore stimato dell'appalto da affidare, in osservanza dei criteri fissati all'art. 35 del Codice. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto ad eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono, inoltre, prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo. Ciò in quanto le procedure di cui all'art. 36 del Codice, esplicitate nelle Linee guida in argomento, sono procedure semplificate che derogano a quelle ordinarie di cui agli artt. 60 e ss. del Codice.

A presidio di tutta la disciplina relativa all'espletamento di dette procedure semplificate sono posti i principi di cui agli artt. 30, 34 e 42 del Codice, specificamente definiti nelle Linee guida, e precisamente i principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e parità di trattamento, di trasparenza e pubblicità, di proporzionalità, di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, di rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e di rotazione degli inviti e degli affidamenti. In merito a quest'ultimo principio, l'ANAC ha sviluppato un approfondimento sull'ambito di applicazione dello stesso, in aderenza a quanto richiesto dal Correttivo (v. art. 36, comma 7 del Codice).

In generale, il principio di rotazione impone il non consolidarsi di rapporti esclusivamente con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. In particolare, l'ANAC ha precisato che **detto principio non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato**, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione³.

L'ANAC ha chiarito che il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento **immediatamente** precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto **una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi**⁴. In altri termini, il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto sia nei confronti del contraente uscente, sia nei confronti dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento⁵.

L'eventuale affidamento o il reinvitto al contraente uscente hanno pertanto carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante deve motivare tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto, in subordine, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei

³ Ciò avviene, ad esempio, quando la stazione appaltante invita a presentare offerta tutti gli operatori che hanno manifestato interesse ad uno specifico appalto, come indicato nella Relazione AIR delle Linee guida ANAC n. 4, pg. 17.

⁴ L'ANAC ha precisato che "l'applicazione della rotazione deve scattare non solo in presenza di commesse identiche, ma anche per appalti afferenti a settori merceologicamente analoghi" (così nella Relazione AIR delle Linee guida ANAC n. 4, pg. 17).

⁵ A titolo meramente esemplificativo, sul principio di rotazione si esplicita che:

- a) se la stazione appaltante effettua l'acquisto di un servizio postale dalla società Alfa e con affidamento immediatamente successivo procede all'acquisto di un servizio di pulizia dalla medesima società Alfa non sussiste una violazione del principio di rotazione perché gli affidamenti corrispondono a settori diversi;
- b) se la stazione appaltante effettua l'acquisto di un servizio postale dalla società Alfa, poi con affidamento immediatamente successivo procede all'acquisto di un servizio di pulizia dalla società Beta Spa e, con affidamento immediatamente successivo a quello in favore di Beta Spa, procede all'acquisto di un nuovo servizio postale dalla società Alfa sussiste una violazione del principio di rotazione, perché l'acquisto immediatamente successivo a quello avente ad oggetto il servizio postale è stato affidato alla medesima società Alfa;
- c) se la stazione appaltante effettua l'acquisto di un servizio postale dalla società Alfa, poi con affidamento immediatamente successivo procede all'acquisto di un servizio postale dalla società Beta Spa e con affidamenti immediatamente successivi effettua l'acquisto del servizio postale di nuovo dalle società Alfa e Beta Spa e così via, determinando l'alternanza di due soli operatori economici per l'affidamento del servizio postale, sussiste una elusione del principio di rotazione;
- d) se la stazione appaltante per effettuare l'acquisto di un servizio postale invita gli operatori economici Alfa, Beta, Gamma Delta e affida il servizio alla società Alfa, per l'affidamento immediatamente successivo di un nuovo servizio postale, la stazione appaltante non può, di regola, rinviare i medesimi operatori economici succitati, pena la violazione del principio di rotazione degli inviti.

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA**

costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Nel caso, invece, di affidamento o di reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, la motivazione deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso⁶.

In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce di importo eventualmente fissate dal regolamento della stazione appaltante; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice (ossia quando sussiste l'imputabilità ad un unico centro decisionale, derivante da una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, di un operatore economico rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento ovvero da una qualsiasi relazione comportante la predetta imputabilità). **Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 Euro**, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

In definitiva, l'ANAC ha chiarito che la rotazione:

- opera in caso di commessa precedente rientrante nel medesimo settore merceologico di quella di cui trattasi;
- opera laddove la stazione appaltante, per obbligo o per scelta, delimiti il numero di operatori economici invitati alla gara;
- opera all'interno di fasce di valore degli affidamenti, da prevedere in apposito regolamento a cura della stazione appaltante;
- comporta la non "riutilizzabilità" del contraente uscente, salvo casi eccezionali;
- comporta la non "riutilizzabilità" dell'operatore economico invitato e non affidatario, salvo deroga motivata;
- è derogabile motivatamente per gli affidamenti infra 1.000,00 Euro.

2. Individuazione operatori economici

Ai sensi dell'art. 59 del Codice dei contratti pubblici, per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate e gli affidamenti diretti previsti dal comma 2 lett. a) dell'art 36 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

3. Come principio generale, Il RUP è obbligato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia all'utilizzo del mercato elettronico ed ad utilizzare gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza nazionali e regionali, l'affidamento di forniture di beni e servizi oggetto del presente regolamento deve essere effettuato, secondo il seguente schema di priorità:

- a) in via obbligatoria e preferenziale a mezzo adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. (CONSIP), o alle convenzioni regionali stipulate tramite proprie centrali di committenza (SUA);
- b) a mezzo mercato elettronico di cui all'art. 36, comma 6 del d.lgs. indicato all'art. 1 comma 1 e di cui al D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii. (MEPA), in via obbligatoria ove utilizzabile, salvo quanto indicato ai commi c), d) e e) del presente articolo, utilizzando gli strumenti messi a disposizione, in particolare:

⁶ L'ANAC ha precisato che, nel caso di affidamento o di reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva e non affidatario, manca il requisito dell'eccezionalità, previsto invece per il contraente uscente, e che, al contempo la motivazione può risiedere "in fattori interni al processo valutativo della stazione appaltante, purché supportati da idonei elementi quali l'aspettativa circa le qualità attese della prestazione" (così nella Relazione AIR delle Linee guida ANAC n. 4, pg. 20).

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA**

- Ordine Diretto di Acquisto (ODA), nel caso di affidamenti mediante affidamento diretto (previa indagine di mercato);
 - Trattativa Diretta nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata rivolta ad un solo fornitore (individuato previa indagine di mercato);
 - Richiesta di Offerta (RDO) – preceduta dalla pubblicazione dell'avviso pubblico a manifestare interesse, nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata ad inviti.
- c) non si ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) se i beni e servizi non sono disponibili secondo quanto previsto dai precedenti punti a) e b). In tal caso si procede a mezzo gara informale o procedura negoziata previa consultazione di operatori economici qualificati, individuati di norma tramite avvisi pubblicati sul sito internet dell'Azienda (Albo dei Fornitori) e comunque con preavviso di almeno 15 gg. rispetto alla spedizione dell'invito ad offrire, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;
- d) si può derogare dal ricorso al MEPA per acquisti con importi inferiori a 1.000 euro (IVA esclusa) ai sensi dell'art. 1 commi 502 e 503 della Legge di stabilità 2016 n. 208/2015;
- e) nel caso di commessa non presente nel mercato elettronico o che pur presente ma non risulti adeguata alle necessità dell'Azienda è ammesso l'utilizzo dei procedimenti ordinari. La determina a contrattare, in questi casi, dovrà risultare debitamente motivata in ordine al mancato utilizzo dei mercati elettronici.
- 4. Le acquisizioni di importo inferiore alla soglia comunitaria - in vigore all'atto dell'avvio delle procedure - vengono effettuate secondo le seguenti modalità:**
- a) Per gli affidamenti di lavori, beni e servizi di valore netto pari o superiore a € 1.000,00 inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa), è consentito l'Affidamento Diretto, secondo le modalità descritte all'Art. 10 comma 2 del presente regolamento;
 - b) Per gli affidamenti di lavori, beni e servizi di valore netto pari o superiore a € 5.000,00 inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) è consentito l'Affidamento Diretto, secondo le modalità descritte all'Art. 10 comma 2 del presente regolamento;
 - c) Per gli affidamenti di beni e servizi di valore netto pari o superiore a € 40.000,00 e fino ad € 221.000,00 (come da art. 36 comma 2 lett. b) del Codice) avverrà mediante Procedura Negoziata secondo le modalità descritte all'Art. 11 comma 1 del presente regolamento;
 - d) Per gli affidamenti di lavoro di valore al netto pari o superiore a € 40.000,00 e fino ad € 150.000,00 (come da art. 36 comma 2 lett. b) del Codice) avverrà mediante Procedura Negoziata secondo le modalità descritte all'Art. 11 comma 2 del presente regolamento;
 - e) Per gli affidamenti di lavoro di valore al netto pari o superiore a € 150.000,00 e fino ad € 1.000.000,00 (come da art. 36 comma 2 lett. c) del Codice) avverrà mediante Procedura Negoziata secondo le modalità descritte all'Art. 17 del presente regolamento.

Art. 6 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP) E COMPITI

1. Per ogni procedura di affidamento di un contratto pubblico è nominato un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e esecuzione della prestazione. Di tale nomina è dato conto nel primo atto relativo ad ogni intervento e, comunque, nella determina a contrarre;
2. Il dirigente del settore competente provvederà a nominare un RUP, tra i dipendenti assegnati alla propria unità organizzativa per ogni acquisizione/procedura ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei contratti. Fino a quando la nomina non venga effettuata è considerato responsabile del procedimento lo stesso dirigente di settore. Si applicano le norme in tema di incompatibilità ai sensi degli articoli 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e 42 del Codice dei contratti.
3. Nell'affidamento degli appalti il RUP, nel predisporre gli atti per il dirigente, deve rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA**

4. Nel predisporre gli atti, il RUP dovrà tenere conto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti (in particolare nell'affidamento diretto). Nell'applicazione concreta del principio di rotazione il RUP ed il dirigente si atterranno a quanto chiarito dall'ANAC con le linee guida n. 4/2018.
5. Il RUP gestisce le fasi di ammissione alla valutazione delle offerte, il soccorso istruttorio integrativo (ex articolo 83, comma 9, del Codice) e redige la proposta di aggiudicazione per il responsabile del Settore. Adotta, in queste fasi infra procedurali i provvedimenti di esclusione (e di ammissione) con pubblicazione sulla sezione trasparenza ai sensi dell'articolo 29 del Codice.
6. Al fine di garantire il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza sull'operato dell'ARSAC, al termine della procedura negoziata è pubblicato sulla sezione trasparenza, da parte del RUP, un avviso sui risultati dell'affidamento, con l'indicazione anche dei soggetti invitati.
7. I compiti del Responsabile del Procedimento sono disciplinate dal Codice oltre che dalle Linee guida n. 3 adottate dall'ANAC.

Art. 7 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

1. Per ogni procedura di affidamento di un contratto pubblico è nominato un direttore dell'esecuzione del contratto, che vigila, congiuntamente al RUP, sulla corretta esecuzione del medesimo. Il nominativo è indicato nella determina a contrarre.
2. Il Direttore dell'esecuzione dei contratti (DEC) è, di norma, il RUP ma in caso di acquisizione di beni e servizi particolarmente complessi e/o specialistici, ai sensi di quanto disposto dall'art. 102 e ss. del D. Lgs. n.50/2016, il RUP potrà essere affiancato dal Direttore dell'esecuzione del contratto i cui compiti sono quelli di provvedere all'elaborazione del capitolato tecnico (in fase di predisposizione della gara), alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
3. Pertanto, qualora non vi sia tale coincidenza, il Dirigente lo individua all'interno della propria Area tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto, nomina il Direttore dell'esecuzione.
4. Il DEC nominato si rapporterà con il RUP per gli aspetti di carattere amministrativo, ivi inclusi tutti quelli inerenti il completamento delle informazioni correlate agli obblighi informativi ANAC che dovranno essere formalmente trasmesse, nonché quelli relativi alla gestione dell'eventuale contenzioso.

In particolare, il REC:

- presenta periodicamente al RUP un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
- propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106;
- comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'affidatario;
- Redige, firma e trasmette al RUP, i verbali di verifica di conformità e di collaudo dei beni e servizi forniti (vedi Art. 8);
- I compiti del direttore dell'esecuzione del contratto sono disciplinati dal Codice oltre che dalle Linee guida di cui all'art. 111, co. 2, del Codice adottate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Art. 8 PROCEDURA CONTRATTUALE – LA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – DETERMINAZIONE A
CONTENUTO SEMPLIFICATO**

La procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32 del codice dei contratti la quale dovrà contenere i seguenti elementi:

- a. l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b. le caratteristiche del servizio e/o fornitura da acquistare;
- c. l'importo massimo stimato dell'affidamento;
- d. relativa copertura contabile (prenotazione di impegno di spesa), con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio;

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA**

- e. la procedura di selezione del contraente, se affidamento diretto o confronto tra preventivi, con una sintetica indicazione delle ragioni;
- f. i criteri di selezione degli operatori e della migliore offerta;
- g. le principali condizioni contrattuali;
- h. il nominativo del Responsabile del Procedimento (RUP);
- i. il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
- j. il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Nel caso di **affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a)** del Codice dei contratti, per cui siano certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere senza prenotazione di impegno di spesa e direttamente con una determinazione di affidamento⁷ che contenga in modo semplificato:

- a. l'oggetto dell'affidamento;
- b. l'importo;
- c. l'impegno di spesa;
- d. il fornitore;
- e. il nominativo del Responsabile del Procedimento (RUP);
- f. le ragioni della scelta del fornitore;
- g. la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico;
- h. il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto;
- i. la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

Art. 9 SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Il RUP individua gli operatori economici tramite indagini di mercato di cui al successivo articolo 12 del presente regolamento oppure attraverso una selezione mediante sorteggio dagli elenchi di operatori economici istituiti dall'Azienda, sempre ai sensi dell'articolo 12.
2. L'affidamento di lavori (ove possibile), forniture di beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato per come già precisato nell'articolo 5 comma 3 del presente regolamento.
 - a) a mezzo adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., o alle convenzioni regionali della centrale di committenza regionale (SUA);
 - b) utilizzando il mercato elettronico di cui all'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo e di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 ss.mm.ii. (MEPA) o della centrale di committenza regionale (SUA);
 - c) a mezzo procedura negoziata, previa consultazione di operatori economici qualificati, individuati tramite avvisi pubblicati sul sito internet dell'ARSAC alla sezione trasparenza o con selezione dall'albo dei prestatori. I termini per manifestare interesse non possono essere inferiori a 15 giorni (salvo urgenze motivate con riduzione fino ad un minimo di 5 giorni), nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
3. La scelta del contraente – nelle procedure negoziate – può essere effettuata:
 - a) al minor prezzo, nei limiti in cui ciò sia consentito dall'articolo 95 del Codice dei contratti. In ogni caso, l'utilizzo del criterio del minor prezzo deve essere adeguatamente motivato nella determinazione a contrattare;
 - b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutabile in base a criteri determinati in sede di lettera di invito/capitolato.

Art. 10 ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE A 40.000 EURO (IVA ESCLUSA)

1. Per importi inferiori a 1.000,00 euro, per esigenze di semplificazione e ragioni di economia

⁷ Si evidenzia che in caso di affidamento diretto è possibile procedere con un unico provvedimento, avente sia il contenuto della determina a contrarre che quello della disposizione di affidamento.

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA**

procedimentale, il dirigente – su proposta del RUP – può procedere con affidamento diretto con sintetica motivazione sulla scelta del fornitore operando, laddove possibile, il principio di rotazione.

L'individuazione dell'operatore economico viene disposta, a titolo esemplificativo, sulla base delle seguenti motivazioni:

- a) tempestività nell'individuazione dell'operatore economico;
- b) tempestività nell'erogazione della prestazione;
- c) continuità rispetto a una precedente prestazione;
- d) miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.

Resta salva la possibilità, anche per la soglia di valore di cui al comma 1, di fare ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia quando tale ricorso assicuri maggiormente la celerità ed economicità dell'acquisto.

2. L'acquisizione di beni e servizi nei limiti di importo tra 1.000,00 euro ed euro 5.000,00 (al netto dell'IVA) può essere effettuata, mediante richiesta di preventivo ad almeno 2 (due) o più operatori economici e successivo confronto tra le offerte pervenute – se si tratta di prestazioni non presenti nel mercato elettronico –. In presenza di prodotti nel mercato elettronico il RUP procederà con indagine di mercato per individuare l'affidatario (confrontando i prezzi e le caratteristiche tecniche).
3. L'acquisizione di beni e servizi nei limiti di importo tra euro 5.000,00 ed euro 40.000,00 (al netto dell'IVA) è effettuata mediante gara informale o di RDO sul MePa, con richiesta di preventivo ad almeno 3 (tre) o più operatori economici. Il RUP, anche in modo informale, verificherà la congruità dei prezzi in ogni caso di affidamento (anche sotto il profilo della potenziale anomalia assicurando sempre il contraddittorio con l'appaltatore).
4. Il RUP acquisisce le offerte con i mezzi e nelle forme stabilite dal mercato elettronico, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali e solo in via subordinata – nel caso di carenza del prodotto/prestazione nel mercato elettronico – attraverso gli strumenti ordinari;
5. Il perfezionamento del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza commerciale e successiva trasmissione dell'ordine all'affidatario, previa assunzione della determina di affidamento che contiene l'impegno di spesa.
6. Per i contratti di forniture e servizi fino a 40.000,00 euro effettuati tramite strumenti centralizzati Consip, si procede alla verifica di quanto autocertificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dal solo aggiudicatario in ordine ai requisiti generali, ed ai requisiti economici e finanziari e tecnico-professionale, se richiesti nei documenti di gara. In tema – di verifica sui requisiti – si applicano le indicazioni dell'ANAC espresse con le linee guida n. 4/2018 di cui al successivo art. 16 del presente regolamento.
7. Nel caso di affidamenti diretti l'acquisizione del DURC dovrà precedere la fase di acquisizione della commessa.
8. Per le acquisizioni di cui al presente articolo non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui agli articoli 93 e 103 del decreto legislativo richiamato dall'articolo 1, comma 1, che peraltro potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione
9. Per le acquisizioni di cui al comma 2 del presente articolo, per le fasi di predisposizione degli atti di gara, della verifica dei requisiti, il RUP è assistito dall'ufficio gare e contratti.

**Art. 11 PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E
INFERIORE A 150.000 EURO,
E PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO
PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E FINO ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL CODICE (IMPORTI AL
NETTO DELL'IVA)**

1. Negli appalti per l'acquisizione di beni, servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro (iva esclusa) e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice, il RUP predispone tutti i documenti necessari per la gara e provvede tramite procedura negoziata a selezionare gli operatori economici da invitare al confronto competitivo di almeno 5 (cinque) operatori economici utilizzando obbligatoriamente

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA**

il mercato elettronico o della centrale di committenza regionale ove presente o il MEPA di Consip. Solo in caso di carenza del prodotto/servizio sarà possibile utilizzare un procedimento diverso (extra mercato elettronico).

2. Per i lavori pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro gli operatori da invitare devono essere almeno 10 (dieci) se presenti nel mercato.
3. In base alle disposizioni della legge n. 135/2012 (articolo 1, comma 7) per le tipologie di beni e servizi, in particolare, energia elettrica, carburanti rete ed extrarete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, buoni pasto è obbligatorio l'approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento.
4. Il RUP procederà alla individuazione dei fornitori/prestatori qualificati nel settore – previa indagine di mercato svolta con avviso pubblico (si veda art. 12 del presente regolamento) o tramite selezione dall'albo fornitori dell'Azienda (ove costituito) mediante sorteggio, invitando tutti gli operatori selezionati a presentare offerta a mezzo PEC oppure, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016;

Art. 12 INDAGINE DI MERCATO E ELENCO DEI FORNITORI

1. L'indagine di mercato è preordinata ad acquisire informazioni circa le caratteristiche delle prestazioni, i potenziali concorrenti presenti sul mercato, gli operatori interessati, i prezzi correnti e tutto ciò che possa ritenersi utile per stabilire i termini della gara, le clausole contrattuali da utilizzare per il fine di una compiuta verifica della corrispondenza tra le soluzioni presenti e le reali esigenze della stazione appaltante.
2. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dal RUP, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento (si applicano le indicazioni contenute nelle linee guida n. 4/2018). Il RUP deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali ed adottare le dinamiche in grado di proteggere tali dati.
3. Per importi al di sotto dei 1.000,00 euro l'indagine può avvenire in via informale e può consistere nella richiesta tramite PEC, fax o anche telefono di uno o più preventivi a operatori del settore, e/o nella consultazione di elenchi prezzi e/o cataloghi, con attestazione della congruità dei prezzi praticati, rilasciata dal responsabile del procedimento.
4. Per importi pari o superiori a 1.000,00 euro l'indagine di mercato può consistere in un avviso da pubblicare sul sito web della stazione appaltante (albo pretorio on line) e nella sezione "Amministrazione trasparente" contrassegnata con la voce "Bandi di gara e contratti". È facoltà del RUP stabilire ulteriori forme di pubblicità in base al valore dell'affidamento.
5. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di 15 (quindici) giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza – da specificarsi nella determinazione a contrattare approva l'avviso pubblico – a non meno di 5 (cinque) giorni.
6. L'avviso deve contenere almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
7. Gli operatori economici da invitare potranno essere individuati, anche mediante elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità indicate dalle linee guida ANAC n. 4/2018. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere selezionati attraverso il sorteggio i nomi degli operatori da invitare. L'avviso è pubblicizzato mediante pubblicazione sull'albo pretorio on line e sul profilo del

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA**

committente nella sezione "amministrazione trasparente" voce "Bandi di gara" e/o altre forme di pubblicità rimesse alla decisione del RUP. L'avviso deve contenere la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco – con possibilità di deroga al principio della rotazione così come previsto nelle linee guida ANAC n. 4/2018 – e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, stabiliti in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti generali di moralità di cui all'articolo 80 del Codice, la dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE.

8. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. La revisione dell'elenco, avverrà con cadenza trimestrale, o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (a titolo esemplificativo: cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti, mancata partecipazione consecutiva senza motivazione per tre inviti).
9. Gli elenchi, dovranno avere opportuna pubblicità, mediante la pubblicazione sul sito web della stazione appaltante.

Art. 13 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

1. A decorrere dalla data indicata all'art. 40 del Codice dei contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazione nell'ambito delle procedure di acquisto di cui al Codice sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
2. L'ARSAC adegua le proprie procedure alle modalità di digitalizzazione disciplinate dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione previsto all'art. 44 del Codice.

Art. 14 CONTENUTO DELLA LETTERA DI INVITO

1. La lettera d'invito – secondo quanto specificato nelle linee guida n. 4/2018 – per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di beni pari o superiori a € 40.000,00 deve contenere, almeno i seguenti elementi:
 - a) il CIG, il CUP dove previsto, l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali, l'importo complessivo stimato, l'indicazione degli oneri da interferenze, oneri aziendali e costo della manodopera;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP;
 - j) la suddivisione o meno in lotti funzionali/prestazionali (in caso di previsione di un lotto unico, dovrà essere indicata la relativa motivazione, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n.50/2016);
 - k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'articolo 97, comma 8, decreto legislativo n. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - l) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici: a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali; b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi; c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica; d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia;

- m) la clausola che preveda la possibilità di aggiudicazione in caso di una sola offerta valida previa verifica della congruità del prezzo.
 - n) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - o) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.
5. Per la presentazione delle offerte, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di beni pari o superiori a € 40.000,00, considerato che l'art.36 D. Lgs. 50/2016 non prevede termini di ricezione offerte, in analogia a quanto stabilito per le procedure ristrette (art. 61), viene individuato **il termine ordinario di almeno 15 giorni consecutivi dalla data di trasmissione dell'invito** e, nei casi di comprovata urgenza, quello di **almeno 10 giorni consecutivi**.
6. Solo nei casi indicati di seguito la Determina a contrarre, ai sensi dell'art 63 del D.Lgs 50/2016, può prevedere l'uso di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, dando conto, con opportuna motivazione, della sussistenza dei relativi presupposti. Nello specifico i casi previsti sono:
- a. forniture e servizi che possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, o in caso di concorrenza assente per motivi tecnici (art. 63 comma 2 lett. b) punto 2), o per tutela di diritti esclusivi (art. 63 comma 2 lett. b) punto 3), dando conto dell'avvenuto espletamento di apposita indagine di mercato tesa ad appurare l'unicità funzionale del bene/servizio ed evidenziando che l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
 - b. nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi la Società ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata dei contratti rinnovabili non può comunque superare di regola i tre anni.

Art. 15 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

1. Aggiudicazione con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**:
 - a. la valutazione delle offerte è affidata ad una **commissione giudicatrice**, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La nomina è formalizzata con Determina del Dirigente di Settore. Per le ulteriori modalità di nomina e costituzione delle commissioni di gara, si fa espresso rinvio a quanto disciplinato agli artt.77 e 78 del dal D. Lgs. 50/16. In particolare, a norma dell'art.77 comma 3, ultimo capoverso del D. Lgs. 50/2016 (caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35) si possono nominare componenti interni all'ARSAC, nel rispetto del principio di rotazione, mentre il presidente è scelto tra gli esperti iscritti all'Albo di cui all'art. 78 del Codice quando la commissione deve esprimere valutazioni di tipo discrezionale, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida n. 5 adottate dall'ANAC. I commissari designati devono sottoscrivere apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interessi. I Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; questa condizione viene attestata dai

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA**

commissari nella suddetta dichiarazione.

- b. Il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice corredato dai curricula dei suoi componenti, ai sensi dell'articolo 29 del Codice, devono essere tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante e nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi e gare;
 - c. La commissione è costituita da un numero dispari di componenti pari a 3, il numero di commissari può essere elevato a 5 in situazioni di particolare complessità;
 - d. Le sedute di gara sono tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Previa verifica della congruità dei prezzi e che l'offerta non sia da considerarsi anomala ex art.97 Dlgs. 50/2016;
 - e. La verifica della documentazione amministrativa è affidata al RUP o ad apposito seggio di gara istituito *ad hoc*;
 - f. Il RUP verifica la congruità delle offerte con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice.
2. Aggiudicazione mediante il **criterio del minor prezzo**, la verifica della completezza e della correttezza della documentazione amministrativa dei concorrenti e la valutazione delle offerte è affidata ad un seggio di gara composto dal RUP e da due dipendenti del settore interessato in qualità di testimoni, assistiti da un segretario verbalizzante, spetta, altresì, al RUP la verifica della congruità delle offerte.

Art. 16 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Il RUP o il seggio di gara, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, procede allo svolgimento delle operazioni per la qualificazione e l'ammissione degli operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione.
2. Di norma, le operazioni di cui al comma 1, per le procedure cartacee sul libero mercato, si svolgono in una sala aperta al pubblico che vi ha libero accesso. I legali rappresentanti degli operatori economici interessati o loro delegati, purché muniti di apposita delega e previo riconoscimento degli stessi, possono chiedere di inserire a verbale le proprie osservazioni.
3. Per le gare telematiche RdO Mepa di Consip –, la seduta pubblica è garantita in modo automatico dal sistema. Nello specifico, i concorrenti avranno immediata ed automatica visualizzazione delle fasi di apertura busta, formazione della graduatoria e aggiudicazione della RdO.
4. La comunicazione dell'apertura delle buste, agli offerenti, va comunicato con congruo anticipo mediante l'area COMUNICAZIONI.
5. Constatata la regolarità della seduta, viene dichiarato aperto l'esperimento e si dà notizia del numero dei plichi pervenuti nel termine prescritto, ammessi al successivo esame, e del numero dei plichi che, pervenuti fuori termine, vengono esclusi dalla gara. I plichi pervenuti fuori termine restano custoditi chiusi ed inalterati. I plichi non ammessi vengono restituiti solo su espressa richiesta del soggetto escluso e previa acquisizione di copia fotostatica dei prospetti esterni recanti il timbro e la data di ricezione apposti dall'ufficio Archivio.
6. Si procede, quindi, all'apertura dei plichi per l'esame della documentazione amministrativa richiesta e dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 48, comma 7, 24, comma 7, e 89, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016.
7. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, il RUP assegna all'operatore economico un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'operatore economico è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Per i plichi dei soggetti esclusi vale la previsione contenuta nel precedente comma 5, ultimo periodo.
8. Ultimata la fase di ammissione/esclusione dalla procedura di gara ed eseguiti agli adempimenti prescritti sul punto dall'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, l'esperimento di gara prosegue secondo le modalità dettate dall'art. 41 o 42, in base al criterio di scelta delle offerte adottato.

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA**

Art. 17 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

1. Individuato l'operatore economico aggiudicatario, il RUP predispone la proposta di determina di aggiudicazione per il dirigente, previa verifica della regolarità della procedura e disponendo la verifica dei requisiti autocertificati dallo stesso nel corso della stessa, ai sensi dell'articolo 36, commi 5 e 6-bis del Codice.
2. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato obbligatoriamente nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
3. Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000,00 (al netto dell'IVA) e importo inferiore a euro 150.000,00 (al netto dell'IVA) per lavori o alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice per forniture e servizi, avviene con atto pubblico notarile informatico o mediante scrittura privata con firma digitale con possibilità di registrazione all'Ufficio delle entrate con spese a carico del contraente.
4. In caso di acquisti di beni e servizi attraverso il mercato elettronico, il contratto può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dal dirigente.
5. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10 del Codice, per gli acquisti di cui al precedente comma 3, è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 18 - PATTO DI INTEGRITÀ PER I CONTRATTI PUBBLICI DELL'AZIENDA

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", è stato predisposto il testo del Patto di Integrità, approvato con deliberazione n. 03/CS del 08/01/2018, valido per tutte le procedure di affidamento sopra e sotto soglia.

Il Patto di Integrità dovrà essere inserito, pertanto, a cura del RUP di ciascuna delle strutture che svolgono attività contrattuale, nella documentazione di ogni relativa procedura per essere poi obbligatoriamente prodotto da ciascun partecipante debitamente sottoscritto per accettazione.

Il documento elaborato contiene una serie di obblighi che rafforzano comportamenti già doverosi sia per l'Amministrazione che per gli operatori economici, per i quali ultimi l'accettazione del Patto costituisce presupposto necessario e condizionante alla partecipazione alle singole procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Art. 19 REQUISITI GENERALI E SPECIALI DEGLI OPERATORI

L'operatore economico, al cui verrà effettuato l'affidamento, deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, espliciti nelle Linee guida n. 4, paragrafo 4.2, a cui si rinvia. La stazione appaltante deve verificare che l'operatore economico sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e a tal fine l'ANAC ha provveduto a dettagliare le modalità di verifica, graduandole in relazione agli importi dell'affidamento, come di seguito riportato:

1. Verifica del possesso dei requisiti di carattere speciale

- a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) capacità economica e finanziaria. Il RUP potrebbe prevedere la richiesta della dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento purché siano tali da non compromettere la possibilità del micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento,

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA**

quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico;

2. Verifica del possesso dei requisiti di carattere generale

- Lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 Euro.

La stazione appaltante verifica necessariamente:

- a) la sussistenza di apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) per un campione⁸ significativo degli affidamenti, la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera a), secondo quanto prescritto dall'art. 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) il casellario ANAC;
- d) il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- e) la sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A., in relazione a specifiche attività (es. iscrizione nelle cd. *white-list* di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012 per le attività particolarmente soggette ad infiltrazioni mafiose).

Occorre, in tal caso, inserire all'interno del contratto da stipulare, specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

- Lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 Euro e non superiore a 20.000,00 Euro. La stazione appaltante verifica necessariamente:

- a) la sussistenza di apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **esclusivamente** secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) per un campione⁹ significativo degli affidamenti, la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera a), secondo quanto prescritto dall'art. 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) il casellario ANAC;
- d) la sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A., in relazione a specifiche attività (es. iscrizione nelle cd. *white-list* di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012 per le attività particolarmente soggette ad infiltrazioni mafiose);
- e) la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice, mediante l'acquisizione:
 - del certificato del casellario giudiziario,
 - del certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
 - del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;
 - del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, per la verifica della sussistenza di eventuali procedure concorsuali.

Occorre, inoltre, inserire, all'interno del contratto da stipulare, le clausole contrattuali già indicate per gli affidamenti di importo fino a 5.000,00 Euro.

- Lavori, servizi e forniture di importo superiore a 20.000,00 Euro ed inferiore a 40.000,00 Euro. La stazione appaltante verifica la sussistenza del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del

⁸ La quota minima del campione da controllare sarà contenuta nel regolamento dell'ARSAC sull'attività contrattuale di prossima emanazione.

⁹ La quota minima del campione da controllare sarà contenuta nel regolamento dell'ARSAC sull'attività contrattuale di prossima emanazione.

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività, in base ad apposita autodichiarazione, resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice. La stazione appaltante procede alla suddetta verifica mediante i seguenti mezzi di prova¹⁰:

- certificato del casellario giudiziario, con riferimento ai requisiti di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del Codice;
- certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate territorialmente competente e documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, in relazione ai requisiti di cui all'art. 80 comma 4 del Codice;
- casellario ANAC con riferimento ai requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lettere a), c), f-ter), g), h), l) del Codice;
- certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, con riferimento ai requisiti di cui all'art. 80 comma 5, lett. b) del Codice;
- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, con riferimento ai requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett. f) del Codice;
- certificato di ottemperanza alla Legge n. 68 del 12 marzo 1999, con riferimento ai requisiti di cui all'art. 80 comma 5 lett. i) del Codice;
- certificato dei carichi pendenti, nel solo caso in cui nel DGUE l'operatore economico abbia dichiarato la sussistenza di condanne non definitive dalle quali possa risultare il grave illecito professionale di cui all'art. 80 comma 5, lett. c).

Art. 20 ACQUISIZIONE DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000,00 (AL NETTO DELL'IVA) E INFERIORE A EURO 1.000.000,00 (AL NETTO DELL'IVA)

1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. c) del Codice, la stazione appaltante – fermo restando la possibilità di utilizzare l'evidenza pubblica – applicando il principio di rotazione, affida i lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 (al netto dell'IVA) e inferiore a euro 1.000.000,00 (al netto dell'IVA) tramite procedura negoziata con consultazione, ove esistenti, di almeno n. 15 operatori economici.
2. Restano fermi le disposizioni di cui agli articoli già riportati con riferimento all'indagine di mercato, all'albo dei prestatori, procedimento di aggiudicazione con la sola specifica relativa alla:
 - a) estensione a 15 del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 10 del Codice.

Art. 21 ESECUZIONE DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA – ESECUZIONE D'URGENZA

1. L'esecuzione del contratto potrà avere avvio solo dopo la sottoscrizione del contratto ovvero dopo il ricevimento di lettera di accettazione dell'affidamento. È discrezione del RUP prevedere l'avvio dei lavori, servizi e forniture dalla data di consegna degli stessi, come risultante da apposito verbale;
2. L'esecuzione del contratto è, di regola, diretta dal RUP, che deve curare la verifica del rispetto dei patti, delle condizioni e dei termini contrattuali. Il responsabile unico, nel caso di verificate inadempienze da parte dell'affidatario, provvede a contestare eventuali inadempienze con relativa applicazione di sanzioni contrattuali pattuite, quali l'applicazione delle penali, l'escussione della cauzione definitiva e, nei casi più gravi, predispone la proposta di risoluzione del contratto in danno del contraente inadempiente per il dirigente.
3. L'esecuzione d'urgenza della prestazione è consentita nei modi e alle condizioni previste dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016. In tal caso, l'ARSAC ne esplicita la motivazione nella determinazione di aggiudicazione o in altro provvedimento del RUP, autorizzando l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima che l'aggiudicazione sia divenuta efficace.

¹⁰ In virtù dell'art. 86 comma 2 del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 6 (recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice", aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio ANAC n. 1008 in data 11.10.2017)

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

4. Prima della consegna dei lavori o dell'esecuzione della prestazione del servizio l'appaltatore deve provvedere al deposito della polizza assicurativa di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. L'onere della relativa richiesta grava sul soggetto incaricato di procedere alla consegna dei lavori.
5. Indipendentemente da quanto disposto nei commi che precedono, il contratto costituisce titolo necessario per il pagamento delle prestazioni dovute: pertanto, non si potrà procedere alla liquidazione del corrispettivo pattuito sino a che non sia intervenuta la stipulazione contrattuale. In caso di mancata stipula, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 22 - ASSOLVIMENTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. In ordine all'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e dall'art. 29 del D. Lgs. n.50/2016, come dettagliati nelle "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016" (Delibera ANAC 1310/2016), sono oggetto di pubblicazione tempestiva e obbligatoria sul portale di ARSAC, nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara":
 - Delibera/Determina a contrarre;
 - Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
 - Bandi di gara (art. 73, c. 1 e art 71 d.lgs n. 50/2016);
 - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati, motivando adeguatamente le scelte effettuate (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016);
 - Provvedimento, sottoscritto dai RUP e dai Dirigenti competenti, che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (**entro 2 giorni dalla loro adozione**);
 - Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
2. Con riferimento, invece, agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 23 del D.Lgs 33/2013 (Provvedimenti amministrativi), sono oggetto di pubblicazione obbligatoria (su base semestrale) sul portale di ARSAC, nella Sezione "Amministrazione Trasparente-Provvedimenti", i riferimenti ai singoli provvedimenti di scelta del contraente (ordini, contratti) adottati.

Art. 23 TERMINI DI PAGAMENTO

1. La liquidazione delle spese sostenute per l'acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia disciplinati dal presente regolamento, viene disposta dal dirigente – previa istruttoria del RUP – sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e in seguito al riscontro operato sulla regolarità delle forniture, dei servizi e lavori, circa il rispetto dei termini ed alle condizioni pattuite.
2. Il pagamento relativo agli acquisti sotto soglia è disposto, previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC *online* e, se l'importo da liquidare supera i 5.000,00 euro (*dal 1° marzo 2018*), ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e ss.mm.ii., a seguito dell'emissione di regolare fattura elettronica da parte del fornitore, nel termine indicato nel relativo contratto sottoscritto.
3. Ai pagamenti si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 24 – VARIAZIONI IN AUMENTO E DIMINUIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Previo istruttoria ed approvazione della spesa con determina a contrarre, il RUP può richiedere all'esecutore dell'appalto una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza

di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, mediante sottoscrizione di una lettera d'ordine aggiuntiva, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Allo stesso iter procedurale saranno assoggettate le varianti richieste all'esecutore nelle ipotesi previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 25 DURATA DEI CONTRATTI

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

1. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se è prevista, nei documenti di gara, una opzione di proroga (cosiddetta tecnica), il rinnovo o la ripetizione del contratto (ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'ARSAC.

2. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'ARSAC.

Art. 26 - VERIFICHE DI CONFORMITA'

I contratti pubblici per i servizi e per le forniture sono soggetti – sotto la direzione del RUP congiuntamente al responsabile dell'esecuzione del contratto - a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

Per le prestazioni acquisite nell'ambito del presente Regolamento le operazioni di verifica, ove previste, saranno svolte nel rispetto dell'art.102 del D. Lgs. n.50/2016.

Le operazioni di verifica dovranno concludersi di norma entro 30 (trenta) giorni dal termine della prestazione contrattuale.

Art. 27 - GARANZIE

L'operatore economico affidatario delle procedure di cui al presente Regolamento è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria definitiva, in conformità all'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, a fronte degli obblighi da assumere conseguentemente alla stipula del contratto, tranne nei casi di seguito evidenziati:

- Motivata indicazione dei RUP, riportata nella Lettera d'invito;
- Per acquisti di beni e servizi di importo netto inferiore ad €40.000,00 IVA esclusa, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di richiedere garanzie fideiussorie in casi di fornitura di servizi di particolare complessità.

La garanzia di cui al punto precedente sarà svincolata a seguito dell'intervenuto attestato di regolare esecuzione, trasmesso dal competente Responsabile dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 28 – DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

Per l'acquisizione di lavori e servizi che prevedono un impegno del fornitore superiore a 5 giornate lavorative/persona, è responsabilità del RUP proponente acquisire dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di ARSAC, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Il DUVRI è documento essenziale della base d'asta. Il DUVRI non è necessario per servizi a carattere intellettuale e per la fornitura di beni ed attrezzature.

Art. 29 – ONERI FISCALI

Gli importi di spesa, i valori, i tetti, gli importi ed i limiti indicati nel presente regolamento sono da intendersi al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), ove dovuta.

Art. 30 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. È vietata la cessione totale o parziale del contratto, fatti salvi i casi consentiti dalla legge.
2. È fatto espresso divieto all'appaltatore di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte della fornitura di beni e servizi senza l'autorizzazione scritta dell'ARSAC e comunque oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa. In difetto il contratto si risolve di diritto.

Art. 31 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)

Indipendentemente dal valore economico della fornitura di lavori, beni e di servizi, il RUP è tenuto a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dall'art. 2 del presente regolamento.

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA**

ART. 32 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio *on line* dell'ARSAC, contestualmente andrà pubblicato nella sezione trasparenza (bandi e contratti) e nella sezione dedicata ai regolamenti dell'Azienda.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio – in particolare in relazione alla disciplina generale – alle disposizioni normative nazionali, nonché alla normativa regionale applicabile e alle linee guida ANAC. Le modifiche e integrazioni normative e le indicazioni ANAC – fornite con interpretazioni o linee guida – prevalgono sulle disposizioni del presente regolamento.
3. E' abrogato il precedente regolamento delle spese in economia relativo ai lavori, servizi e forniture da parte dell'Azienda ARSAC.